GLOSSARIO:

Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società: l'impresa assicuratrice;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia: l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro;
Scoperto: la quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Si conviene quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in polizza;
- l'assicurazione è prestata per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati in polizza, fatti salvi i limiti
di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni contenute nel glossario della Nota informativa hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A - DANNI DIRETTI ALL'OPERA

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salve le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Art.2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

Art.3 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:
a) **i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto,**
da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) **i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;**
c) **i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;**

FACSIMILE

d) **le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;**
e) **le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;**
f) **gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;**
g) **i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;**
h) **le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;**
i) **i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.**
La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:
j) **i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;**
k) **i danni alle opere od impianti preesistenti**
l) **i costi di demolizione o di sgombero;**
m) **i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;**
n) **i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;**
o) **i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.**

Art.4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio
La somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:
- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.
Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura.
La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.

Art.5 - Interventi provvisori e modifiche
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art.6 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE B (ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza), di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

Art.7 - Definizione di sinistro

FACSIMILE

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art.8 - Delimitazione dell'assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) **il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);**
c) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**
L'assicurazione non comprende:
d) **i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;**
e) **i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;**
f) **i danni causati da natanti o aeromobili;**
g) **la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;**
h) **i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;**
i) **i danni derivati da polvere;**
j) **i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
k) **le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;**
l) **i danni da furto;**
m) **i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;**
n) **i danni a cose dovuti a vibrazioni.**
Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
o) **pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;**
p) **i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;**
q) **i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.**

Art.9 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. **La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.**

FACSIMILE

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art.10 - Delimitazione causale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) **atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;**
b) **esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.**

Art.11 - Delimitazione temporale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art.12 - Periodo di copertura
L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.
In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) **rilascio di certificato provvisorio di collaudo;**
b) **consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;**
c) **uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.**
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Art.13 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art.14 - Variazione di rischio
Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Art.15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione
In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.
In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata

FACSIMILE

dell'interruzione o sospensione, **l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.**

Art.16 - Ispezione delle cose assicurate
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art.17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art.18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

Art.19 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, sempre che siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art.20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell' assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.
I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Art.21 - Danni - Facoltà di recesso
Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art.22 - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale

FACSIMILE

danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

Art.23 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art.24 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.25 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.26 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art.27 - Foro competente
Foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

SCHEDA DI POLIZZA – CONVENZIONE

1 - ATTIVITA' DELL'ASSICURATO ED OGGETTO DELLA COPERTURA
Impresa che effettua lavori di: **Costruzioni e ristrutturazioni in proprio e per conto terzi sia pubblici che privati di beni immobili sia rustici che urbani ed industriali, demolizioni, lavori stradali (esclusi ponti e viadotti) acquedotti e fognature, lavori di impiantistica,ovunque in Italia, Città Del Vaticano, Repubblica di San Marino.**
Si intendono esclusi i lavori in sotterraneo (ovvero lavori di scavo eseguiti non "a cielo aperto"), di scavo anche se "a cielo aperto" con parti di profondità eccedente 7 metri dal piano di campagna, lavori che includano opere in alveo fluviale/lacustre/marittimo, travi con luci superiori a 25 metri, lavori di consolidamento frane, opere di sorveglianza o manutenzione di strade/ferrovie, aree/edifici pubblici che includano la responsabilità civile di un Assicurato per mancata o difettosa esecuzione di interventi, lavori in aeroporto.

2 - OPERE ED IMPIANTI
Sono comprese nella presente polizza le opere di valore singolo non superiore a **€ ...** per le quali il Contraente richiede la copertura assicurativa come da punto 7 che segue. Le opere di valore singolo superiore a **€ ...** potranno essere assicurate a condizioni da pattuire preventivamente.

3 - OPERE ED IMPIANTI PREESISTENTI
La garanzia può essere estesa, sino alla concorrenza dell'importo specificamente indicato nelle notifiche dei singoli appalti (partita 2) e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), a coprire i danni materiali e diretti alle opere preesistenti, causati dalla costruzione delle opere assicurate e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione. L'importo massimo assicurabile alla partita 2) è di **€ ...** per singolo appalto.

4 - COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La garanzia può altresì essere estesa, sino alla concorrenza dell'importo specificamente indicato nelle notifiche dei singoli appalti (partita 3) e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), ad indennizzare i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui

FACSIMILE

delle cose assicurate alle partite 1) e 2) e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'importo massimo assicurabile alla partita 3) è di **€ ...** per singolo appalto.

5 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - SEZIONE B
Massimale assicurato per ogni sinistro e per durata di ogni singolo appalto: **€ ...**.

6 - DURATA DEI LAVORI - PROROGA
La durata massima dei lavori per ciascun appalto non potrà eccedere i **12** mesi. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo, con il massimo di 6 mesi, a condizioni da convenire.

7 - NOTIFICA DEI SINGOLI APPALTI
In occasione di ogni singolo contratto di appalto l'Assicurata si impegna a comunicare alla Società, mediante telefax o altro mezzo con data
certa, i seguenti dati:
- generalità del committente;
- descrizione dei lavori e loro ubicazione;
- importo iniziale dell'appalto, nonché le eventuali somme da assicurare alle partite 2) e 3);
- decorrenza e durata dei lavori;
- eventuale adeguamento al DM 123 del 12.03.2004;

L'efficacia della garanzia inizierà alle ore 24 del giorno di comunicazione o da altra data successiva indicata nella comunicazione, completa di tutti i dati di cui al presente articolo.

8 - PREMIO FINITO MINIMO ANTICIPATO E REGOLAZIONE PREMIO DEI SINGOLI APPALTI
Alla firma della presente polizza ed entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità successiva l'Assicurata corrisponde in via anticipata il premio di € ... (imposte incluse) che varrà come premio minimo anticipato e come tale comunque dovuto alla Società.
In occasione di ogni notifica di appalto la Società provvederà ad emettere appendice di inclusione per il cantiere indicato nella notifica.
Sulle applicazioni emesse ai sensi del DM 123 del 12.03.2004 verranno applicati diritti di emissione pari a € ... lordi.

9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Al termine di ogni annualità assicurativa la Società effettuerà la regolazione premio come segue: verrà applicato il tasso previsto al punto n.10 della presente scheda all' importo delle opere segnalate per singolo appalto; dai prodotti così ottenuti verrà dedotto il premio imponibile minimo anticipato. Il premio risultante dovrà essere pagato entro 30 giorni da quello in cui la Società ha presentato al Contraente o all'Assicurato il sopra citato conto di regolazione, altrimenti, scaduto detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi del disposto dell'art. 1901 C.C.

10 - TASSI DI PREMIO IMPONIBILE PER OGNI SINGOLO APPALTO
Tasso imponibile:
- ... per schede tecniche emesse ai sensi del DM 123 del 12.03.2004.
- ... per applicazioni emesse con copertura "completa".

I suddetti tassi sono da applicarsi all'importo totale delle opere assicurate nonché alle somme assicurate alle partite 2) - Opere preesistenti
e 3) - Costi di demolizione e sgombero, a cui andranno aggiunte le imposte di legge.

11 - DEDUCIBILI
Per le schede tecniche emesse ai sensi del DM 123 del 12.03.2004.
Sezione A danni diretti all'opera:
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...

FACSIMILE

... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
SEZIONE B: R.C.T. € ...
Per le applicazioni emesse non ai sensi del DM 123 del 12.03.2004.
Sezione A danni diretti all'opera:
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
... - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto ...% con il minimo di € ...
SEZIONE B: R.C.T. € ...

12 - VALIDITA' DELLA GARANZIA
La presente polizza "convenzione" riguarda la totalità dei lavori iniziati dal Contraente durante la validità della medesima e per i quali viene fatta richiesta di copertura alla Società, restando ferma la garanzia fino a compimento dei medesimi, indipendentemente dalla data di scadenza della polizza.

13 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata della polizza convenzione è dalle 24 ore del ... alle 24 ore del ... ed a tale scadenza si intende prorogata di un anno e così successivamente, salvo sia stata disdettata da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all'altra Parte almeno un mese prima della scadenza.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

(valide sia per le schede tecniche emesse ai sensi del DM 123 del 12.03.2004
che per le applicazioni)

Agli appalti pubblici specificati nelle schede tecniche si applicano le condizioni di cui al DM123 del 12/03/2004, schema tipo 2.3. Peraltro, nei rapporti tra la Società ed il Contraente valgono in ogni caso le seguenti pattuizioni, anche ove in contrasto con le condizioni di cui al DM 123 del 12/03/2004 schema tipo 2.3, con l'intesa che, ove la Società dovesse erogare indennizzi o risarcimenti a chicchessia in relazione ai rischi esclusi in forza delle clausole che seguono o somme superiori a quelle previste dalla stesse, il Contraente si impegna sin d'ora a rimborsare alla Società tutte le somme da questa eventualmente corrisposte.

1) OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.
Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alla partita 1 o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori. Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

2)COSTI DI DEMOLIZIONE O DI SGOMBERO
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più

FACSIMILE

vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

3)SCAVO APERTO

Nell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, **ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.**
Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 50 metri per sinistro/durata.

4) CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITA' DI CORSI D'ACQUA.

La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

1. **prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;**
2. **trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.**

5) DANNI AD OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI

I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2) della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti **sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.**

6) STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA

Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:
- di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;
- di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.
Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.

7) DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURE

Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.

8) TASSO DI PROROGA

Si conviene che, per eventuali proroghe fino ad un massimo di tre mesi oltre il periodo originale di polizza, si applicherà il tasso "pro-rata temporis" per mese o frazione di mese del tasso di polizza, qualora alla data di proroga il rapporto tra l'ammontare dei sinistri pagati e a riserva e l'ammontare dei premi non superi il 60%. Altrimenti il tasso di proroga verrà concordato di volta in volta.

9) FALDE FREATICHE

Si intendono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

10) DANNI ALL'ESTERNO DELL'AREA DI CANTIERE

L'Assicurato deve, pena la decadenza della garanzia, adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi oppure a o da veicoli in transito all'esterno dell'area di cantiere. In particolare per i cantieri stradali o per cantieri interferenti con pubblica viabilità, si intendono rispettate le prescrizioni dell'art. 21 del codice della strada, nonché quelle del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario)

11) PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILI

I danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione A (Opere assicurate) **saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del sinistro.**

FAC SIMILE

I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti) **saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate. Non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro.**

12) DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE E DA TRAFFICO FERROTRANVIARIO
Non sono risarcibili i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale,così come definita dal codice della
strada e/o al traffico ferrotranviario all'interno dell'area di cantiere. E nelle aree adiacenti ad esso.

13) MISURE ANTINCENDIO
Si dà atto che i danni da incendio sono indennizzabili a condizione che i dispositivi antincendio previsti dal progetto esecutivo, dai piani di sicurezza, negli ordini di servizio del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza e comunque richiesti ai sensi delle norme vigenti in tema di sicurezza sono stati installati e messi in grado di funzionare, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori.Inoltre i danni incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

14) INFILAGGIO E SFILAGGIO DI CABLAGGI
Qualora nell'appalto coperto siano incluse opere che prevedano infilaggio o sfilaggio, a spinta o in trazione, in guaine, polifore o simili di cavi o conduttori dotati o meno di guaine isolanti, si intendono esclusi i danni derivanti o connessi ad abrasione, sfregamento o strappo di uno o più cavi o conduttori.

15) COSTRUZIONI DI PALI, PALANCOLATE, PARATIE E DIAFRAMMI
La Società non indennizza i costi per:

- **perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti a errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;**
- **spese sostenute per l'eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo;**
- **lavori su palificazioni o diaframmature o palancolate poi abbandonate per qualsiasi causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno o del fondo marino;**
- **maggiori consumi di malte e calcestruzzi rispetto alle quantità originariamente previste.**

16) DANNI A FIBRE OTTICHE
Qualora siano colpiti da sinistro, liquidabile ai sensi della presente polizza, cavi a fibre ottiche,
l'indennizzo o il risarcimento saranno corrisposti previa detrazione di un importo pari al doppio di quello deducibile per detti danni, previsto da altre clausole di polizza.

17) SERVIZIO DI VIGILANZA E RITARDATO INTERVENTO
La garanzia non è operante per il servizio di vigilanza e per i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente.

18) PRECISAZIONE ESCLUSIONE AMIANTO
Relativamente alle operazioni di maneggio, posa, rimozione ed utilizzo di materiale, strutture e opere contenenti amianto e suoi derivati, si intendono compresi i soli danni a cose e persone dovuti a caduta accidentale di materiale contenente amianto, restando pertanto esclusa ogni forma di malattia ad esse collegata e/o collegabile.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti per le opere non soggette al DM123 del 12.03.2004)

19) ONERI FISSI

FACSIMILE

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.
L'esclusione non è operante se il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno.

20) DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHE
In caso di danni causati da terremoto **la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.**

21) DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE O DI CALCOLO
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.
È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.
Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo di € xx fermo, lo scoperto del xx con il minimo di xx €.

22) MANUTENZIONE ESTESA(12 mesi per singolo appalto)
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla PARTITA 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE B, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. **Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.**

23) PLURALITA' DI ASSICURATI - RESPONSABILITA' CIVILE INCROCIATA
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse sottoscritto una separata polizza, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti sulla polizza nonché quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione (gestione delle controversie - spese legali). Agli effetti di questa estensione di garanzia restano ferme le esclusioni di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione (delimitazione dell'assicurazione).
Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B.

24) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Per luogo di esecuzione dei lavori si intende l'area del cantiere, le strade di servizio, le aree di cava e discarica, i luoghi dove si trovano le opere temporanee o provvisorie, i materiali destinati all'esecuzione delle opere assicurate, gli impianti e le attrezzature, e dove si svolgono i lavori principali o accessori, le vie di percorso tra l'area di cantiere e detti luoghi e viceversa.

25) DANNI DA FURTO - MATERIALI ED IMPIANTI
Sono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.
In ogni caso, ogni danno da furto sarà liquidato, previa applicazione di uno scoperto del xx% con il minimo di € xx e con il limite per sinistro e per durata di € xx.
Fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, **la garanzia furto è operante solo se tali materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti di soffitti o di pavimenti, di lastre di vetro o cristalli.**
Qualora il furto avvenga senza scasso o dette misure non fossero operanti, ogni danno da furto sarà liquidato, previa applicazione di uno scoperto xx% con il minimo di € xx e con il limite per sinistro e per durata di € xx

FACSIMILE

26) BENI ARTISTICI

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la Società **non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro. Fermo restando quanto previsto dal primo capoverso i danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.**

27) SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE (ESCLUSI ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO), ATTI VANDALICI O DOLOSI

Relativamente alla sola SEZIONE A, a parziale deroga dell'art. 10, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, **ferme restando le esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione**, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, **(esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato)** nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.
Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4 **restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere"**.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto xx% (percento) dell'ammontare del danno con il minimo di € xx e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro e per durata, somma superiore al xx €.

28) EVENTI NATURALI

Si dà atto che sono compresi in garanzia i danni derivanti da eventi naturali che abbiano o meno la caratteristica di forza maggiore, alla condizione che siano state prese sufficienti misure di sicurezza in sede di progettazione e realizzazione delle opere ovvero che siano stati presi in considerazione i valori per eventi naturali rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti riguardo all'ubicazione del rischio e alla durata della copertura assicurativa.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il ripetersi o il sommarsi di azioni dannose avvenute nell'arco di tempo sottoindicato, sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati un singolo sinistro, se avvenuti nel periodo di ore consecutive:
- 72 per uragano, tempesta in genere, terremoto, maremoto onde anomale, eruzione vulcanica;
- 168 per alluvione.
La garanzia è prestata con uno scoperto del <% variabileLibera %>% con il minimo di € <% variabileLibera %> per ogni sinistro.
Per i suddetti danni il limite di indennizzo si intende stabilito in € <% variabileLibera %> per sinistro e per l'intera durata della polizza.

FACSIMILE